

«FRAMEWORK NORMATIVO ESG: OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE»

Avv. Marianna Peroni

Associate Boies Schiller Flexner Italy

Assistenza alle imprese sui temi della sostenibilità, dei fattori ESG e dei diritti umani

ARGOMENTI

- › PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE (CSDD)
- › REGOLAMENTO SULLA DEFORESTAZIONE
- › PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE (CSDD)

- › Nel **2020** la Commissione Europea ha lanciato una consultazione in materia di due diligence di sostenibilità.
- › La consultazione ha mostrato che le parti interessate riconoscono in generale la necessità di un quadro giuridico dell'UE per la due diligence.
- › Le grandi imprese hanno chiesto una maggior armonizzazione nel settore della due diligence e la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione si è espressa a favore di un approccio orizzontale rispetto a un approccio settoriale o tematico.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Il **23 febbraio 2022**, la Commissione Europea ha presentato una proposta di Direttiva sulla CSDD.
- › Il **1° giugno 2023** il Parlamento europeo ha votato in plenaria la relazione JURI sulla CSDD e ha adottato gli emendamenti alle proposte della Commissione JURI.
- › In seguito, il **14 dicembre 2023** il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un **accordo politico** sul testo della CSDD. Tuttavia, tale accordo non è stato approvato.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Il **9 febbraio 2024**, la presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea ha infatti rinviato il voto per l'approvazione della CSDD nella consapevolezza dell'assenza di una maggioranza compatta che avrebbe consentito l'approvazione dell'accordo raggiunto.
- › Nonostante il rinvio, il **28 febbraio 2024** il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea non ha raggiunto un accordo sul testo finale della CSDD.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Il **15 marzo 2024** il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea ha raggiunto un nuovo accordo sul testo finale della CSDD.
- › Il **19 marzo** il testo è stato approvato da parte della commissione Juri del Parlamento.
- › Il nuovo testo dovrà ora essere votato dal Parlamento in seduta plenaria il **24 aprile 2024**.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › La CSDD stabilisce, nella versione da ultimo delineata, norme in materia di:
 - **obblighi** per le imprese per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e gli impatti negativi sull'ambiente, in relazione alle loro operazioni, alle operazioni delle loro controllate e alle operazioni effettuate dai loro partner commerciali chains of activities;
 - la **responsabilità** per le violazioni degli obblighi di cui sopra.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › La CSDD prevede inoltre l'obbligo di adottare e mettere in atto un **piano di transizione** per la mitigazione dei cambiamenti climatici che miri a garantire, attraverso i migliori sforzi, la compatibilità del modello di business e della strategia delle società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Nella versione attualmente delineata, la CSDD dovrebbe applicarsi a:
 - i. società UE con >1000 dipendenti e fatturato netto mondiale di almeno 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario;
 - ii. società non UE con un fatturato di almeno 450 milioni di euro generato nell'UE nell'anno precedente l'ultimo esercizio finanziario;
 - iii. società capogruppo di un gruppo che, sulla base dei bilanci consolidati, rientri in una delle categorie di cui sopra.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Queste condizioni devono essere soddisfatte in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi rilevanti.
- › La soglia del fatturato nella versione precedente del testo era di 150 milioni di euro e con una soglia di > 500 dipendenti.
- › Nella nuova versione non vi è più alcun riferimento ai settori ad alto rischio.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › La CSDD prevede inoltre un'**esenzione** dagli obblighi per le società capogruppo le cui attività principali consistono nella detenzione di azioni di società controllate e che **non** prendono decisioni gestionali, operative o finanziarie che influiscono sul gruppo.
- › Sono state inoltre apportate modifiche alle disposizioni sull'entrata in vigore della CSDD.
- › Le società più grandi, sia dell'UE che extra-UE, con un fatturato superiore ai 1500 milioni di euro, dovranno adeguarsi al entro **3 anni**, mentre le società con un fatturato inferiore o con un numero minore di dipendenti avranno tempi più lunghi per adeguarsi (tra il 2028 e il 2029).

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

Una società potrà essere ritenuta **responsabile** per i danni causati a qualsiasi persona nel caso in cui la società non abbia rispettato, intenzionalmente o per negligenza, gli obblighi previsti dalla direttiva.

- › Le richieste di risarcimento potranno essere presentate entro 5 anni.
- › La nuova versione **non** prevede la disposizione che avrebbe richiesto agli Stati membri di garantire che terze parti potessero intentare azioni legali per far valere i diritti delle vittime, anche se gli Stati membri potranno introdurre disposizioni per questo tipo di azioni rappresentative, se lo vorranno.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDD)

- › Le disposizioni relative alle **sanzioni** rimangono invariate rispetto all'accordo provvisorio. Gli Stati membri determineranno le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate nell'ambito del CSDD.
- › La CSDD richiede che gli Stati membri prevedano **sanzioni pecuniarie** e una **dichiarazione pubblica** che indichi la società responsabile e la natura della violazione, in caso di mancato rispetto di una sanzione pecuniaria. Le sanzioni pecuniarie sono pari a un massimo del **5%** del fatturato mondiale netto dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente la decisione di sanzione.

REGOLAMENTO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

- › Il **16 maggio 2023** il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento contro la deforestazione (2023/1115).
- › Il Regolamento si applicherà a partire dal **dicembre 2024**.
- › Il regolamento stabilisce regole di due diligence obbligatorie per tutti gli operatori e i commercianti che commercializzano, mettono a disposizione o esportano i seguenti prodotti dal mercato dell'UE: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia.

REGOLAMENTO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

- › Le regole si applicano anche a una serie di **prodotti derivati** come il cioccolato, i mobili, la carta stampata e alcuni derivati a base di olio di palma (utilizzati ad esempio come componenti di prodotti per la cura della persona).
- › Gli operatori saranno tenuti a rintracciare i prodotti che vendono fino al terreno in cui sono stati prodotti. È prevista anche la possibilità per i piccoli operatori di affidarsi a quelli più strutturati per la preparazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.

REGOLAMENTO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

- › Il regolamento crea un sistema di **benchmarking** che assegna un livello di rischio legato alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) ai Paesi all'interno e all'esterno dell'UE. La categoria di rischio determinerà il livello di obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri di effettuare ispezioni e controlli.
- › Ciò faciliterà un **monitoraggio rafforzato** per i Paesi ad alto rischio e una **diligence semplificata** per i Paesi a basso rischio.

REGOLAMENTO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

- › Le autorità competenti dovranno effettuare **controlli** sul 9% degli operatori e dei società che commerciano prodotti provenienti da Paesi ad alto rischio, sul 3% dei Paesi a rischio standard e sull'1% dei Paesi a basso rischio.
- › Inoltre, le autorità competenti effettueranno controlli sul 9% delle merci e dei prodotti rilevanti immessi, resi disponibili o esportati dai Paesi ad alto rischio sul loro mercato. L'UE rafforzerà la **cooperazione** con i Paesi partner, in particolare con quelli classificati ad alto rischio.

REGOLAMENTO CONTRO LA DEFORESTAZIONE

- › Le nuove norme tengono conto anche della tutela dei **diritti umani** legati alla deforestazione ed è stato aggiunto un riferimento al principio del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.
- › Il regolamento include disposizioni sulle **sanzioni**, che gli Stati membri devono garantire siano efficaci, proporzionate e dissuasive:
 - almeno il **4%** del fatturato annuo degli operatori nell'UE e l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › Il **14 settembre 2022** è stata presentata la proposta di regolamento per il divieto di importazione, esportazione e vendita di prodotti ottenuti con il lavoro forzato nel mercato UE.
- › Tale divieto si applica a tutte le imprese (comprese PMI) in riferimento ai prodotti per i quali è stato utilizzato il lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, comprese le lavorazioni o le trasformazioni connesse ai prodotti.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › Il mandato negoziale del Consiglio è stato approvato il **26 gennaio 2024**.
- › Il **5 marzo 2024** il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un **accordo** per vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.
- › L'accordo introduce una serie di modifiche che chiariscono le responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali competenti nelle indagini e nel processo decisionale.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › Il Regolamento prevede che il controllo da parte delle autorità dei Paesi membri sia esercitato in **2 fasi**:
 - **fase preliminare di indagine**: approccio basato sul rischio che valuta tutte informazioni a disposizione, comprese le submission di terzi, gli indicatori di rischio, le decisioni di altri Paesi. L'autorità dovrà chiedere alle aziende di condividere le misure di due diligence adottate entro 15 giorni;
 - **indagini**: qualora dalla fase preliminare emerga fondata preoccupazione di violazioni, ulteriori indagini.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › Diverse autorità sono incaricate di dirigere le indagini:
 - la Commissione è competente al di fuori del territorio dell'UE. L'autorità nazionale competente dirige l'indagine quando i rischi sono situati nel territorio di uno Stato membro.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › **Fase decisionale:** nel caso di violazioni, possibili decisioni: (a) il divieto di importare, vendere o esportare le merci; (b) l'ordine alle società interessate di ritirare dall'UE i prodotti in questione già presenti sul mercato; e/o (c) l'ordine alle società interessate di smaltire i prodotti in questione.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONTRO IL LAVORO FORZATO

- › Le decisioni, impugnabili, dovranno essere comunicate agli altri Stati Membri che dovranno sospendere la circolazione dei "prodotti sospetti".
- › È inoltre prevista l'istituzione di una **banca dati dei rischi** di lavoro forzato in aree geografiche specifiche da aggiornarsi periodicamente e una forte collaborazione con la società civile.

RIEPILOGO

- › In questa lezione abbiamo parlato di:
 - proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence (CSDD);
 - regolamento sulla deforestazione;
 - proposta di regolamento contro il lavoro forzato.

Federmanager Academy

Via Ravenna, 14 – 00161 Roma
06-44070231 - 06-4403421
info@federmanageracademy.it
www.federmanageracademy.it